



# NEWSLETTER

**anno 11° - newsletter 2/2024**  
**Aggiornata al 29 febbraio 2024**

## PRIMO PIANO

- **MIFIR e MiFID II: UE: il Parlamento approva le modifiche:** Il 16 gennaio 2024, il Parlamento europeo ha approvato il testo delle modifiche al Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR) e alla seconda Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II). L'approvazione delle modifiche, che seguono un accordo di trilogia tra il Parlamento e il Consiglio dell'UE, puntano a ridurre le asimmetrie informative tra i partecipanti al mercato e a migliorare le condizioni di trading, in particolare per i derivati sulle commodity energetiche e alimentari.
- **Approvato in via definitiva dal Senato il DDL Capitali:** Il disegno di legge A.S. 674-B, noto come "DDL Capitali", è stato approvato definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2024, dopo essere stato modificato e approvato dalla Camera il 7 febbraio 2024. Lo scopo del disegno legge è sostenere la competitività dei mercati dei capitali italiani attraverso varie misure.
- **Nuova funzionalità su Infostat-UIF per semplificare le comunicazioni anagrafiche in materia AML:** L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha annunciato, mediante comunicato dell'8 febbraio 2024, un significativo aggiornamento del portale Infostat-UIF, introducendo una nuova funzionalità che semplifica l'invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF.
- **Dipartimento del tesoro (MEF): in consultazione i decreti di adeguamento su MiCAR e TFR:** Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una pubblica consultazione sugli schemi di Decreto Legislativo per allineare la normativa nazionale ai Regolamenti europei "MiCAR" (sulle crypto-attività) e "TFR" (sui trasferimenti di fondi e crypto-attività).

# Sommario

<b>PRIMO PIANO</b> .....	1
<b>1. Legislazione europea</b> .....	3
1.1. MIFIR e MiFID II: il Parlamento UE approva le modifiche .....	3
1.2. Parlamento e Consiglio UE: raggiunto l'accordo provvisorio sul Listing Act .....	3
1.3. Gazzetta UE: nuovo Regolamento per il risanamento delle controparti centrali .....	4
1.4. Parlamento UE: approvato il nuovo Regolamento in materia di bonifici istantanei .....	4
1.5. Gazzetta UE: Riserve tecniche e fondi propri assicurazioni. I parametri del primo trimestre 2024 .....	5
1.6. Consiglio e Parlamento UE: raggiunto l'accordo provvisorio sulla Direttiva ESG .....	6
1.7. Gazzetta UE: RTS per l'omogeneità delle esposizioni .....	6
1.8. Consiglio UE: adottata la nuova Direttiva sui Fondi di Investimento .....	7
1.9. CSDD: non ottenuta l'approvazione finale del Consiglio UE .....	7
<b>2. Legislazione nazionale</b> .....	9
2.1. GURI: la legge di delegazione europea 2022-2023 .....	9
2.2. GURI: pubblicato il Decreto MEF sulla sospensione delle minusvalenze titoli non durevoli .....	9
<b>3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza</b> .....	11
3.1. Nuova funzionalità su Infostat-UIF per semplificare le comunicazioni anagrafiche in materia AML .....	11
3.2. EBA: pubblicata la heatmap sul rischio di tasso d'interesse .....	11
3.3. Banca d'Italia: pubblicata la versione integrale delle disposizioni in materia di adeguata verifica .....	11
3.4. Aggiornati i criteri di applicazione del divieto di interlocking .....	12
3.5. Consob: approvazione dei prospetti informativi .....	12
3.6. MEF: Decreto sull'Investment management exemption .....	13
3.7. Approvato in via definitiva dal Senato il DDL Capitali .....	13
<b>4. Orientamenti, linee guida e Q&amp;A</b> .....	15
4.1. Parlamento UE: approvata la Relazione annuale 2023 sull'Unione bancaria .....	15
4.2. ESMA: nuova Q&A sulla revoca del rating e comunicazioni rilevanti .....	15
4.3. Q&A ESMA: chiarimenti sulle segnalazioni delle transizioni in ambito MiFIR .....	15
4.4. Q&A ESMA: chiarimenti per i fornitori di servizi di criptovalute .....	16
4.5. Q&A ESMA: le nuove indicazioni sul Regolamento EMIR .....	17
4.6. EIOPA: il primo quadro di rischio per gli enti pensionistici aziendali e professionali .....	18
4.7. ESMA: il Regolamento Market Abuse di applica anche ai social media .....	19
4.8. Garante Privacy: indicazioni sui controlli a distanza dei lavoratori .....	20
4.9. GAFI - FATF: rapporto annuale 2022/2023 .....	20
4.10. EFRAG: le prime Q&A ESRS .....	21
4.11. ESMA aggiorna le priorità di vigilanza sulle relazioni di best execution e RTS28 .....	21
4.12. Commissioni del Parlamento UE: la conferma alla lotta contro il greenwashing .....	22
4.13. Dipartimento del Tesoro MEF: consultazione sul Decreto di recepimento sulla CSRD .....	23
4.14. Garante Privacy - ABI: condivisi i risultati sul ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati Personali nel settore bancario .....	23
4.15. ITS EBA sul rischio operativo: proposte per aggiornare i requisiti delle segnalazioni di vigilanza .....	23
4.16. Dipartimento del tesoro (MEF): in consultazione i decreti di adeguamento su MiCAR e TFR .....	24
4.17. Banca d'Italia e Orientamenti sul de-risking: inclusi anche gli intermediari vigilati non direttamente destinatari .....	24
4.18. Garante Privacy: avviata la consultazione sulla conservazione dei dati della posta elettronica .....	25
4.19. GAFI: consultazione sui bonifici bancari e trasparenza dei pagamenti .....	25
4.20. Agenzia delle Entrate: le Linee Guida sull'Investment management exemption .....	26

# 1. Legislazione europea

## 1.1. MIFIR e MiFID II: il Parlamento UE approva le modifiche

*Banca, Intermediario  
106 Tub,  
SGR,  
SICAF,  
SICAV,  
SIM, SIS*

Il 16 gennaio 2024, il Parlamento europeo ha approvato il testo delle modifiche al Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR) e alla seconda Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

L'approvazione delle modifiche, che seguono un accordo di trilogia tra il Parlamento e il Consiglio dell'UE, puntano a ridurre le asimmetrie informative tra i partecipanti al mercato e a migliorare le condizioni di trading, in particolare per i derivati sulle commodity energetiche e alimentari.

Tra le modifiche principali figurano l'introduzione di sistemi consolidati di pubblicazione a livello europeo, che centralizzano i dati di mercato per vari strumenti finanziari, consentendo così agli investitori, sia professionali che al dettaglio, di accedere facilmente alle informazioni cruciali come prezzo, volume, e data e ora delle negoziazioni. Inoltre, viene introdotto un divieto generale sulla pratica del "pagamento per il flusso di ordini", con una clausola che permette agli Stati dove tale pratica era già diffusa di esentare temporaneamente alcune società di investimento, a patto che il pagamento per il flusso di ordini sia limitato ai clienti residenti nello stesso Stato membro. Tuttavia, questa eccezione è destinata a cessare entro il 30 giugno 2026.

Le nuove norme mirano anche a rafforzare la trasparenza e la resilienza dei mercati dei derivati sulle merci, migliorando la regolamentazione esistente.

Il testo approvato dal Parlamento Europeo è ora in attesa dell'approvazione definitiva del Consiglio dell'UE, prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per consultare il testo modificato del Regolamento MIFIR, cliccare [qui](#).

Per consultare il testo modificato del Regolamento MiFID II, cliccare [qui](#).

## 1.2. Parlamento e Consiglio UE: raggiunto l'accordo provvisorio sul Listing Act

*Emittente*

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un importante pacchetto legislativo, noto come "Listing Act", proposto dalla Commissione Europea il 7 dicembre 2022. Questo pacchetto mira a rendere i mercati dei capitali dell'Unione europea più accessibili e attraenti per le società di tutte le dimensioni, comprese le PMI, nelle borse europee.

Il pacchetto del "Listing Act" consiste in:

- un Regolamento che modifica il regolamento sui prospetti, il regolamento sugli abusi di mercato e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari;
- una Direttiva che modifica la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e abroga la direttiva sulla quotazione;
- una Direttiva sulle azioni a voto multiplo.

L'obiettivo principale è alleggerire gli oneri amministrativi e ridurre i costi delle imprese che desiderano accedere al finanziamento tramite i mercati pubblici dei capitali, garantendo al contempo trasparenza, protezione degli investitori e integrità del mercato.

Tra le novità più rilevanti, l'accordo prevede una semplificazione delle norme relative agli obblighi di comunicazione per gli emittenti, limitando l'obbligo di comunicazione immediata alle fasi finali dei processi prolungati, e introduce misure per incentivare la ricerca sugli

investimenti nelle PMI. Questo dovrebbe migliorare la visibilità delle società quotate e informare meglio i potenziali investitori. Inoltre, il testo concordato prevede il riaccorpamento dei pagamenti per la ricerca e l'esecuzione degli ordini e rafforza la cooperazione e il coordinamento tra l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA e le autorità nazionali competenti, anche in relazione agli accordi con i paesi terzi.

L'accordo provvisorio rappresenta un equilibrio tra la necessità di stimolare la crescita delle imprese europee, in particolare delle PMI, e l'esigenza di mantenere un mercato finanziario sicuro e trasparente. Il testo dovrà essere finalizzato e presentato per l'approvazione formale ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento Europeo. Se approvato, il "Listing Act" entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per consultare il Regolamento ST-10322-2023-INIT, cliccare [qui](#).

Per consultare l'Addendum Regulation ST-10322-2023-ADD-1, cliccare [qui](#).

Per consultare la Direttiva ST-10323-INIT, cliccare [qui](#).

### **1.3. Gazzetta UE: nuovo Regolamento per il risanamento delle controparti centrali**

*CCP*

Publicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del 7 febbraio 2024, il Regolamento delegato (UE) 2024/450 che integra il Regolamento (UE) 2021/23, relativo al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP), con norme tecniche di regolamentazione (RTS) che precisano gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri che tale piano deve considerare al fine di essere approvato dall'Autorità di risoluzione. Le norme mirano a stabilire un quadro chiaro per il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine delle CCP dopo l'applicazione di strumenti di risoluzione quali la svalutazione e conversione. Secondo il Regolamento, una CCP potrà considerarsi stabilizzata se, entro la fine del periodo di riorganizzazione aziendale, soddisfa tutti i requisiti prudenziali e presenta un modello di business economicamente sostenibile. Tra gli elementi chiave che il piano di riorganizzazione aziendale deve necessariamente includere, il Regolamento elenca le cause del dissesto o del rischio di dissesto della CCP, le strategie di ripristino della sostenibilità economica, le misure di riorganizzazione e ristrutturazione delle attività, le modifiche ai sistemi operativi, l'eventuale vendita di asset, le modifiche nella gestione dei rischi e un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte. In riferimento ai criteri di approvazione del piano, il Regolamento stabilisce parametri riguardanti la sostenibilità economica, i risultati finanziari, la consapevolezza e l'impegno della CCP, la credibilità del piano proposto, l'adeguatezza e la coerenza delle misure pianificate. Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **1.4. Parlamento UE: approvato il nuovo Regolamento in materia di bonifici istantanei**

*Banca, IP*

Il Parlamento europeo ha adottato, il 7 febbraio 2024, in via definitiva un nuovo Regolamento volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo di bonifici istantanei arrivino immediatamente sui conti dei clienti. La normativa è particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese

(PMI), le quali beneficeranno di un significativo miglioramento in termini di efficienza e sicurezza nei pagamenti. Il Regolamento, che aggiorna le norme dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), impone alle banche e ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) di processare i bonifici istantanei in modo tale che le transazioni siano completate in tempo reale. Con l'obiettivo di garantire che i fondi siano trasferiti e disponibili sul conto del beneficiario entro dieci secondi da quando sono stati inviati, indipendentemente dall'orario o dal giorno della settimana. Il pagatore riceverà conferma dell'esecuzione del pagamento entro lo stesso intervallo di tempo.

Una delle caratteristiche salienti del Regolamento è l'introduzione di costi uniformi per i bonifici istantanei in euro, unitamente all'adozione di misure stringenti per l'identificazione e la prevenzione delle frodi. I PSP avranno l'obbligo di offrire un servizio di verifica dell'identità del destinatario senza costi aggiuntivi per i clienti. In caso di danni finanziari causati dalla mancata adozione di precauzioni anti-frode da parte dei PSP, i clienti avranno diritto a chiedere un risarcimento. In aggiunta, i prestatori di servizi che facilitano i bonifici istantanei saranno tenuti a condurre controlli per verificare che i loro clienti non siano soggetti a sanzioni o restrizioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'UE, dando agli Stati membri 12 mesi per implementare il Regolamento.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 1.5. **Gazzetta UE: Riserve tecniche e fondi propri assicurazioni. I parametri del primo trimestre 2024**

*Assicurazio  
ne*

Publicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 febbraio 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/456. Il Regolamento mira a stabilire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, nonché per le segnalazioni, per il trimestre 31 dicembre 2023 - 30 marzo 2024, in conformità alla Direttiva 2009/138/CE (c.d. Direttiva Solvency II). L'obiettivo principale del Regolamento è quello di garantire che tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione adottino un approccio coerente nella valutazione delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, fondamentale per la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori nel settore assicurativo. Per raggiungere tale scopo, il Regolamento stabilisce metodologie dettagliate per il calcolo, includendo:

- le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischi, dettagliate nell'allegato I;
- gli spread "fondamentali" necessario per l'aggiustamento di congruità, riportati nell'allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità specifici per ciascun mercato assicurativo nazionale, presentati nell'allegato III.

Tali informazioni tecniche sono essenziali per il calcolo della migliore stima, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità, secondo quanto disposto dagli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della Direttiva Solvency II. Il Regolamento enfatizza l'importanza di utilizzare dati e metodologie omogenei per garantire la trasparenza e l'affidabilità dei calcoli finanziari, indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti. Il Regolamento è applicabile dal 31 dicembre 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 1.6. Consiglio e Parlamento UE: raggiunto l'accordo provvisorio sulla Direttiva ESG

*Tutti gli operatori*

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio riguardante Direttiva sui termini per l'adozione dei principi di rendicontazione della sostenibilità (ESG), proposta dalla Commissione europea a ottobre 2023.

La Direttiva sulla quale è stato raggiunto l'accordo, modifica la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come la Direttiva sul rendiconto di sostenibilità delle imprese (Direttiva CSRD), prolungando i tempi concessi alle aziende per adeguarsi ai nuovi principi europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS) settoriali e ai principi specifici per le grandi imprese extra UE. La revisione degli accordi prevede che l'adozione dei principi ESG avvenga nel giugno 2026, fornendo un rinvio di due anni rispetto alla scadenza originariamente fissata al 30 giugno 2024. Questo rinvio è inteso a dare alle aziende il tempo necessario per implementare adeguatamente la prima serie di ESRS, oltre a consentire alla Commissione di elaborare standard di sostenibilità più dettagliati e specifici per ogni settore e per le aziende di paesi terzi. Nonostante il rinvio, la data di applicazione per le imprese dei paesi terzi rimane invariata all'esercizio finanziario 2028, come precedentemente stabilito dalla CSDR. Inoltre, l'accordo sottolinea l'importanza della pubblicazione da parte della Commissione di otto standard di rendicontazione settoriali entro la nuova scadenza del 30 giugno 2026, rafforzando così l'impegno verso una maggiore trasparenza e responsabilità nella rendicontazione della sostenibilità aziendale. Un aspetto rilevante dell'accordo è la modifica della natura giuridica della proposta, trasformandola da una decisione della Commissione a una Direttiva. Questo cambiamento rispetta la base giuridica originale proposta e semplifica l'approccio regolamentare, eliminando la necessità per gli Stati membri di recepire la Direttiva, dato che le modifiche riguardano il potere della Commissione di adottare atti delegati.

L'accordo provvisorio ora attende l'approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Una volta adottato ufficialmente da entrambe le istituzioni, entrerà in vigore seguendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 1.7. Gazzetta UE: RTS per l'omogeneità delle esposizioni

*Banca, Intermediario  
106 Tub,  
SPV*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 15 febbraio 2024, il Regolamento delegato (UE) 2024/584, che introduce modifiche significative alle norme alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Le modifiche, che aggiornano il precedente Regolamento delegato (UE) 2019/1851, sono concepite per rendere il quadro delle cartolarizzazioni più flessibili e adatto a sostenere la ripresa economica nel contesto post-pandemico. Il Regolamento delegato (UE) 2019/1851 aveva stabilito criteri uniformi per assicurare che le esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione STS fossero omogenee, facilitando così la comprensione e la valutazione del rischio da parte degli investitori. Le modifiche introdotte mirano a precisare ulteriormente i criteri di omogeneità, in particolare per quanto riguarda le cartolarizzazioni nel bilancio, una novità introdotta dal Regolamento (UE) 2021/557 per stimolare la ripresa economica dopo la crisi COVID-19. A differenza delle cartolarizzazioni tradizionali, nelle cartolarizzazioni nel



bilancio le esposizioni rimangono nel bilancio del cedente, richiedendo quindi un approccio diversificato alla gestione e alla valutazione del rischio. Il recente aggiornamento normativo ha eliminato il riferimento al "lato dell'attivo della società veicolo" per le cartolarizzazioni nel bilancio, allineando così le procedure di gestione del rischio tra le diverse forme di cartolarizzazione. Le modifiche riguardano anche l'elenco dei fattori di omogeneità relativi al tipo di debitori, consentendo un'aggregazione più flessibile delle esposizioni verso imprese a persone fisiche, basata su metodologie e parametri di valutazione comuni. Il Regolamento (UE) 2024/584 sarà applicabile alle cartolarizzazioni emesse a partire dal 6 marzo 2024, con un regime transitorio previsto per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle nuove regole. Le modifiche sono il risultato di un lavoro di collaborazione tra la Commissione UE, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità Bancaria Europea (EBA).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **1.8. Consiglio UE: adottata la nuova Direttiva sui Fondi di Investimento**

*SGR,  
SICAF,  
SICAV*

Il 26 febbraio 2024, Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Direttiva che mira a riformare la regolamentazione dei gestori di fondi di investimento alternativi e degli organismi di investimento collettivi in valori mobiliari (OICVM) nell'UE. La Direttiva si prefigge di migliorare il funzionamento di mercati dei capitali e di rafforzare la protezione degli investitori. Le principali modifiche interessano la normativa sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), fondi speculativi, private equity, fondi di debito privato, fondi immobiliari e altri tipi di fondi alternativi. Le nuove regole rafforzano l'integrazione dei mercati di gestione patrimoniale in Europa, introducendo miglioramenti nella gestione della liquidità e stabilendo requisiti più rigorosi per i gestori di fondi. In particolare, si prevedono strumenti di gestione più efficaci per fronteggiare periodi di turbolenza finanziaria. La Direttiva introduce norme specifiche per i fondi che erogano prestiti, includendo requisiti atti a mitigare i rischi finanziari e a proteggere gli investitori. Inoltre, vengono migliorate le disposizioni relative alla gestione degli investimenti a terzi, assicurando che ciò non comprometta la supervisione e l'integrità dei mercati. Altre misure includono il rafforzamento della condivisione di dati e della cooperazione tra le autorità di vigilanza, nonché azioni contro i costi ingiustificati e le pratiche commerciali fuorvianti, per garantire una maggiore tutela degli investitori. La Direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e diverrà applicabile 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri avranno un periodo di 24 mesi per incorporare le nuove norme nel loro ordinamento giuridico nazionale.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **1.9. CSDD: non ottenuta l'approvazione finale del Consiglio UE**

*Tutti gli  
operatori*

L'Unione Europea ha affrontato una battuta d'arresto significativa nella sua iniziativa legislativa volta a responsabilizzare le aziende sulle questioni di diritti umani e impatto ambientale. La "Corporate Sustainability Due Diligence Directive" (CSDD), che mirava a stabilire obblighi stringenti per le aziende nell'identificare, valutare, prevenire, mitigare, affrontare e porre rimedio agli impatti negativi sulla persona e sul pianeta lungo le loro catene di fornitura, non ha

ottenuto l'approvazione finale dal Consiglio Europeo a causa delle obiezioni sollevate da Germania, Italia, e infine dalla Francia. Quest'ultima ha proposto di limitare l'applicazione delle nuove regole solo alle imprese con più di 5.000 dipendenti, escludendo circa l'80% delle aziende inizialmente destinate a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Il dissenso emerso ha impedito il raggiungimento di un accordo sul testo di compromesso finale, nonostante fosse stato precedentemente raggiunto un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento a dicembre 2023. Le preoccupazioni sollevate riguardano aspetti burocratici, finanziari e l'eventuale impatto legale sulle aziende. La Direttiva proposta comprendeva obblighi per le aziende di adottare piani di transizione climatica conformi all'obiettivo degli Accordi di Parigi e di istituire meccanismi di reclamo e sistemi di supervisione e sanzioni, incluso il "naming and shaming" e multe fino al 5% delle entrate globali annuali. La mancata approvazione ha suscitato critiche da parte di attivisti e organizzazioni, che hanno evidenziato come questa decisione rifletta indifferenza verso lo sfruttamento dei lavoratori e il degrado ambientale, minando la credibilità e la leadership dell'UE sulla scena globale. La situazione ora pone le istituzioni europee in una corsa contro il tempo per approvare la direttiva prima delle prossime elezioni europee di giugno, con scadenze imminenti per l'approvazione dalla commissione per gli affari legali (la scadenza per ottenere l'approvazione della commissione per gli affari legali è fissata al 7 marzo 2024).

Per visualizzare il contenuto, cliccare [qui](#).



## 2. Legislazione nazionale

### 2.1. GURI: la legge di delegazione europea 2022-2023

*Tutti gli operatori*

Publicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 24 febbraio 2024, la Legge n. 15 del 21 febbraio 2024 recante la delega al Governo al fine di recepire diverse Direttive ed a implementare atti normativi dell'Unione europea per gli anni 2022-2023. Tale Legislazione copre un ampio spettro di aree normative per allineare la normativa italiana agli standard europei in diversi settori chiave:

- **Cybersicurezza:** recepirà la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), che mira a stabilire un livello elevato comune di cybersicurezza nell'UE, modificando e abrogando precedenti normative al fine di rafforzare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- **Resilienza dei soggetti Critici:** implementerà la Direttiva (UE) 2022/2557 (Direttiva CER), che sostituisce la direttiva 2008/114/CE, per migliorare la resilienza di infrastrutture e servizi critici;
- **Gestori e Acquirenti di Crediti:** attraverso il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, mira a regolamentare le attività dei gestori di crediti e degli acquirenti di crediti, modificando anche altre direttiva relative al credito al consumo e ai mutui immobiliari;
- **Parità retributiva:** recepirà la Direttiva (UE) 2023/970 per rafforzare la parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva;
- **Rendicontazione Societaria di Sostenibilità:** adeguerà la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2022/2464, che riguarda la rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese;
- **Enti di Importanza Sistemica:** si allineerà al Regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale di tali enti con strategie di risoluzione specifiche;
- **Controlli sul Denaro Contante:** implementerà le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 per i controlli sul denaro contante che entra o esce dall'UE;
- **Resilienza Operativa Digitale nel Settore Finanziario:** adeguerà la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e alla Direttiva (UE) 2022/2556;
- **Governance dei Dati:** si allineerà alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/868 per la governance europea dei dati;
- **Trasferimenti di Fondi e Cripto-attività:** attuerà il Regolamento (UE) 2023/1113 per i dati informativi accompagnatori nei trasferimenti di fondi e cripto-attività e il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività;
- **Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo:** implementerà la Direttiva (UE) 2015/849 come modificata, per prevenire l'uso del sistema finanziario ai fini illeciti.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 2.2. GURI: pubblicato il Decreto MEF sulla sospensione delle minusvalenze titoli non durevoli

*Assicurazione*

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26 febbraio 2024, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 febbraio 2024 riguardante la riserva indisponibile derivante dalla sospensione temporanea delle minusvalenze sui titoli non destinati a permanere durevolmente nei bilanci delle imprese di assicurazione e riassicurazione, che redigono il bilancio secondo la normativa contabile nazionale. Tale

Decreto fa seguito alla misura introdotta dal Decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022, che ha permesso alle imprese che non seguono i principi contabili internazionali di valutare tali titoli al loro valore di iscrizione nell'ultimo bilancio annuale approvato, anziché al valore di mercato, data l'eccezionale turbolenza dei mercati finanziari. Inoltre, il Decreto specifica che le imprese di assicurazione possono calcolare la riserva indisponibile considerando anche l'effetto sugli impegni verso gli assicurati per l'esercizio di bilancio corrente e successivi cinque anni. Data la persistenza volatilità del mercato, è stata estesa per tutto l'esercizio 2023 la possibilità di determinare questa riserva, in base alle stesse condizioni del 2022. Le imprese di assicurazione saranno dunque in grado di stabilire l'ammontare degli utili distribuibili per il 2023, considerando gli importi già distribuiti per l'esercizio 2022 e seguendo le indicazioni del comma 3-decies.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

### 3.1. Nuova funzionalità su Infostat-UIF per semplificare le comunicazioni anagrafiche in materia AML

*Tutti gli operatori*

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha annunciato, mediante comunicato dell'8 febbraio 2024, un significativo aggiornamento del portale Infostat-UIF, introducendo una nuova funzionalità che semplifica l'invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF. Questa innovazione è destinata ai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio (AML) e di disciplina del mercato dell'oro.

La nuova funzionalità verrà attivata a partire dall'11 marzo 2024 e riguarderà specificatamente la registrazione di nuovi segnalanti per le rilevazioni DEPRU, OGG, SARA, SOS e le dichiarazioni ORO. Importante sottolineare che, a seguito di questa innovazione, l'attuale modulo di adesione non sarà più utilizzabile a partire del 12 febbraio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 3.2. EBA: pubblicata la heatmap sul rischio di tasso d'interesse

*Banca, Filiale di Banca estera*

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una mappa con le azioni che intende intraprendere (c.d. heatmap) in seguito all'esame dell'attuazione degli standard sul rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario (IRRBB) nell'Unione europea. Il rischio di tasso d'interesse nel Banking Book (IRRBB) rappresenta una delle sfide principali per le banche, dato il suo impatto significativo sul valore delle attività e delle passività bancarie a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse. L'EBA, con l'obiettivo di garantire una gestione efficace di tale rischio, ha elaborato un pacchetto normativo sull'IRRBB, pubblicato nell'ottobre 2022, e ha proceduto con un esame dettagliato dell'attuazione di queste norme da parte delle banche nell'UE.

Le verifiche condotte dall'EBA hanno coperto diversi aspetti, tra cui l'analisi degli orientamenti specifici sull'IRRBB, come il trattamento dei depositi non a scadenza (NMD) e una valutazione più generale delle pratiche di gestione del rischio di tasso d'interesse sotto il profilo prudenziale. Inoltre, sono stati esaminati l'impatto degli aumenti dei tassi di interesse e le interazioni di questi con altri aspetti contabili o di liquidità strettamente legati all'IRRBB. La heatmap pubblicata dall'EBA si articola in tre sezioni principali:

1. il quadro normativo in materia di IRRBB nell'UE;
2. i piani di controllo dell'EBA e il lavoro svolto fino a ora;
3. le principali aree di controllo individuate con le relative azioni/tempistiche.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 3.3. Banca d'Italia: pubblicata la versione integrale delle disposizioni in materia di adeguata verifica

*Tutti gli operatori*

La Banca d'Italia ha reso disponibile, per scopi informativi, la versione aggiornata delle proprie "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", originariamente pubblicate il 30 luglio 2019. Il testo è stato aggiornato con le modifiche introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 13 giugno

2023.

Per consultare il documento consolidato, cliccare [qui](#).

### **3.4. Aggiornati i criteri di applicazione del divieto di interlocking**

*Autorità,  
Banca, Assi  
curazione,  
SGR, SIM,  
SICAV,  
SICAF, SIS*

IVASS, Banca d'Italia e Consob, in accordo con l'AGCM, hanno aggiornato i criteri relativi al divieto di "interlocking" nel settore finanziario, originariamente stabiliti nel 2012 e già rivisti nel 2018. Tale divieto impedisce ai membri degli organi di gestione, sorveglianza, controllo e ai dirigenti di imprese operanti nei settori del credito, assicurativo e finanziario di ricoprire cariche simili in imprese concorrenti. Questa nuova revisione è stata necessario per allinearsi alle modifiche introdotte dalla legge n. 118/22 sulle modalità di calcolo del fatturato rilevante per l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione nel settore, come previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge antitrust. Per le banche e gli intermediari finanziari, il criterio di calcolo del fatturato è stato modificato: ora si basa sui proventi derivanti dalla gestione anziché sulla dimensione dell'attivo patrimoniale. Per le imprese di assicurazione, il fatturato viene calcolato in base al valore dei premi lordi emessi, in linea con le disposizioni precedenti ma con specifiche aggiunte sulla composizione dei premi. Questi aggiornamenti mirano a rendere più accurate e attuali le regole sull'interlocking, garantendo una concorrenza leale e trasparente nel mercato finanziario.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **3.5. Consob: approvazione dei prospetti informativi**

*Emittente*

La Consob (Commissione Nazionale per le società e la borsa), con Comunicato stampa del 26 febbraio 2024, ha annunciato l'approvazione della Delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024, che modifica il Regolamento Emittenti per quanto riguarda l'approvazione dei prospetti informativi. La Delibera mira a semplificare e razionalizzare gli adempimenti normativi associati ai prospetti informativi e prenderà effetto dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tra le misure di semplificazione annunciate, vi sono:

- un primo riscontro informale da parte degli uffici della Consob entro due giorni lavorativi dalla richiesta di approvazione del prospetto;
- una formalizzazione delle richieste di informazioni supplementari entro sei giorni lavorativi (ridotti a cinque per le offerte agli investitori istituzionali);
- una significativa riduzione dei contributi di vigilanza sia per le offerte agli investitori istituzionali sia per quelle al dettaglio, con l'introduzione di importi fissi per le prime e la riduzione dell'importo variabile per le seconde;
- l'estensione dell'uso della lingua inglese anche alle domande di approvazione dei prospetti.

In termini di modifiche specifiche al Regolamento Emittenti, sono stati introdotti modelli per la domanda di ammissione alla negoziazione di titoli in formato elettronico, l'abrogazione degli Allegati 1A e 1C con un rinvio ai modelli pubblicitari sul sito della Consob, e una modifica all'art. 34-octies riguardante gli annunci pubblicitari.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 3.6. **MEF: Decreto sull'Investment management exemption**

*SGR,  
SICAF,  
SICAV, SIS*

Pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il Decreto 22 febbraio 2024 che introduce la c.d. "investment management exemption". Il Decreto stabilisce una presunzione legale secondo cui un veicolo di investimento non residente che utilizza servizi di supporto gestionali forniti da terzi non costituisce una stabile organizzazione in Italia. I veicoli di investimento considerati indipendenti includono:

- organismi di investimento collettivo del risparmio situati nell'UE o nello Spazio Economico Europeo conformi alla Direttiva 2009/65/CE o soggetti a vigilanza secondo la direttiva 2011/61/UE;

- organismi di investimento collettivo del risparmio in stati o territori che permettono scambio di informazioni e che:

- raccolgono patrimonio da molti investitori, gestito nell'interesse di questi ultimi secondo una politica di scambio predeterminata;
- sono regolati da norme paragonabili a quelle delle Direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

- entità localizzate in stati o territori che rispettano determinati criteri di vigilanza prudenziale e che:

- non hanno alcuna partecipante con una quota superiore al 20% del capitale;
- gestiscono il capitale raccolto nell'interesse degli investitori e in autonomia da essi;
- le società controllate dai veicoli di investimento devono essere fisicamente residenti in stati o territori conformi a specifici requisiti.

Inoltre, il Decreto definisce come i soggetti (residenti o non) o le stabili organizzazioni che agiscono per conto di veicoli di investimento non residenti, a condizione che:

- non occupino ruoli di amministrazione o controllo nel veicolo di investimento o nelle sue controllate, se non per deleghe operative specifiche;
- non detengono una partecipazione economica nel veicolo di investimento superiore al 25% dei risultati economici complessivi dello stesso.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 3.7. **Approvato in via definitiva dal Senato il DDL Capitali**

*Tutti gli  
operatori*

Il disegno di legge A.S. 674-B, noto come "DDL Capitali", è stato approvato definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2024, dopo essere stato modificato e approvato dalla Camera il 7 febbraio 2024. Lo scopo del disegno legge è sostenere la competitività dei mercati dei capitali italiani attraverso varie misure. Include una delega al Governo per riformare complessivamente le norme sui mercati dei capitali e sulle società di capitali, con l'obiettivo di stimolare la crescita del mercato dei capitali in Italia, facilitando l'accesso e la permanenza

delle imprese nei mercati finanziari. Il DDL Capitali si compone di 27 articoli suddivisi in cinque capi, che trattano la semplificazione dell'accesso ai mercati dei capitali, la disciplina delle autorità di vigilanza nazionali, la promozione dell'inclusione finanziaria, modifiche alla disciplina del patrimonio destinato, e disposizioni finanziarie. Tra le principali novità introdotte, vi sono la modifica della definizione di PMI per la regolamentazione finanziaria, che alza a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima, e la semplificazione delle procedure di ammissione alla negoziazione sui mercati finanziari, incluso l'eliminazione di alcuni requisiti per la quotazione. Viene inoltre eliminato l'obbligo di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo con partecipazione almeno pari al 10% del capitale, e si permette al CdA uscente di presentare una lista di candidati per la sua successione, con determinate condizioni.

Il disegno di legge entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per consultare la bozza definitiva del DDL, cliccare [qui](#).



## 4. Orientamenti, linee guida e Q&A

### 4.1. Parlamento UE: approvata la Relazione annuale 2023 sull'Unione bancaria

*Banca*

Il Parlamento europeo ha approvato il 16 gennaio 2024 la relazione annuale per il 2023 riguardante lo stato dell'Unione bancaria, evidenziando una serie di tematiche cruciali per il settore.

La relazione tocca punti fondamentali come la vigilanza bancaria, la gestione delle crisi bancarie, e l'assicurazione sui depositi, riflettendo un'attenzione particolare verso la sicurezza, la stabilità finanziaria, la diversità di genere e lo sviluppo sostenibile del settore bancario nell'UE.

Tra i punti salienti, il Parlamento condanna fermamente l'aggressione russa all'Ucraina, sottolineando l'importanza per le banche di adeguare le proprie strategie al nuovo contesto geopolitico e di rispettare le sanzioni finanziarie imposte. Si invoca inoltre l'istituzione da parte della Commissione europea di una banca dati UE per coordinare le sanzioni e valutare la loro efficacia.

La relazione sottolinea l'importanza cruciale dell'Unione bancaria come pilastro dell'Unione economica e monetaria, evidenziando la necessità di completarne l'attuazione, in particolare per quanto riguarda il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).

Nonostante la crescente redditività del settore bancario, il Parlamento mette in guardia contro i rischi a lungo termine legati alla qualità degli attivi e invita le banche a utilizzare i profitti per rafforzare le riserve e supportare l'economia, soprattutto alla luce della riduzione del sostegno pubblico. Viene dato particolare enfasi alla necessità di superare gli ostacoli alle fusioni transfrontaliere e al dettaglio transfrontaliero dei servizi bancari, elementi chiave per un mercato unico finanziario più integrato.

La relazione critica la persistente mancanza di equilibrio di genere nel settore finanziario, chiedendo un aggiornamento regolare delle politiche di diversità e inclusione.

Infine, il documento evidenzia il ruolo di NextGenerationEU nel promuovere attività europee a basso rischio, contribuendo così a riequilibrare i portafogli sovrani delle banche.

Per consultare la Relazione, cliccare [qui](#).

### 4.2. ESMA: nuova Q&A sulla revoca del rating e comunicazioni rilevanti

*Agenzie di rating*

L'ESMA, in data 2 febbraio 2024, ha pubblicato una Q&A al fine di chiarire gli obblighi di comunicazione relativi all'interruzione o alla revoca dei rating creditizi. L'Autorità sottolinea l'importanza della trasparenza, indicando che la revoca di un rating deve essere comunicata chiaramente, con le ragioni dettagliate della decisione. Tale trasparenza è richiesta sia per gli errori di pubblicazione che per la rimozione di rating dal sito di un'agenzia.

L'ESMA afferma che la qualità della comunicazione in caso di revoca non deve essere inferiore a quella in caso di interruzione del rating, in linea con il Regolamento (CE) n. 1060/2009 e le Linee guida dell'ESMA sulla divulgazione dei rating creditizi.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 4.3. **Q&A ESMA: chiarimenti sulle segnalazioni delle transizioni in ambito MiFIR**

*Tutti gli operatori*

L'ESMA ha pubblicato, in data 2 febbraio 2024, una Q&A riguardante la segnalazione delle transazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), focalizzandosi su come rappresentare gli identificatori nazionali secondo l'RTS 22. La risposta dell'ESMA include una tabella con l'elenco degli identificatori nazionali per le persone fisiche, seguendo la priorità definita nell'allegato II del Regolamento delegato (UE) 2017/590.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### 4.4. **Q&A ESMA: chiarimenti per i fornitori di servizi di criptovalute**

*CASP*

L'ESMA ha pubblicato, in data 2 febbraio 2024, cinque diverse Q&A relative alla corretta applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. Regolamento MiCA).

- Prima Q&A (n. 2085): i nuovi CASP istituiti prima (e dopo) il 30 dicembre 2024.

Una delle questioni principali affrontate in tale Q&A riguarda la disposizione transitoria per i CASP esistenti. Secondo l'ESMA, le entità offrivano servizi di criptovaluta in conformità alla legislazione nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono beneficiare di una misura transitoria, nota come "grandfathering". Tale disposizione consente loro di continuare a operare fino al 1 luglio 2026, momento in cui sarà necessario ottenere un'autorizzazione MiCA al fine di proseguire le attività.

- Seconda Q&A (n. 2086): diritti di passaporto per le entità che beneficiano del grandfathering.

L'ESMA ha chiarito che le entità che beneficiano del grandfathering non avranno diritto al passaporto dei loro servizi in altri Stati membri, a meno che non ottengano una licenza MiCA. Questa precisazione ha implicazioni significative per le strategie di espansione transfrontaliera delle imprese, limitando la possibilità di offrire servizi di cripto-asset oltre i confini nazionali senza l'adeguata autorizzazione.

- Terza Q&A (n. 2087): divieto di prestazioni monetarie e non monetarie ai sensi del MiCA.

Una delle novità introdotte dal Regolamento MiCA riguarda il divieto per i fornitori di servizi di cripto-asset di ricevere compensazioni monetarie o non monetarie in cambio dell'instradamento degli ordini dei clienti verso altri fornitori. Questa disposizione, condivisa dall'ESMA nella propria Q&A, mira a garantire la trasparenza e l'equità nelle operazioni di trading, eliminando potenziali conflitti di interesse.

- Quarta Q&A (n. 2088): fornitura di servizi di cripto-asset da parte degli istituti di credito.

La Q&A di riferimento include chiarimenti sui servizi di cripto-asset che possono essere forniti da istituti di credito, sottolineando la necessità di presentare una notifica all'autorità competente. Questo aspetto è di particolare rilevanza per le istituzioni creditizie che intendono integrare i servizi di criptoasset nelle loro offerte.

- Quinta Q&A (n. 2089): procedura di notifica ai sensi dell'articolo 60 MiCA.

Infine, l'ESMA ha fornito indicazioni sulla procedura di notifica prevista dall'articolo 60 del MiCA, specificando che le notifiche devono essere inviate all'autorità competente per il MiCA. Tale processo è cruciale per garantire che tutti i fornitori di servizi di cripto-asset operino in conformità con il nuovo quadro normativo.

Per consultare il documento "Q&A n. 2085", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2086", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2087", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2088", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2089", cliccare [qui](#).

## 4.5. Q&A ESMA: le nuove indicazioni sul Regolamento EMIR

*Banca, SIM,  
SGR*

L'ESMA ha pubblicato, in data 2 febbraio 2024, cinque nuove Q&A e aggiornato una precedente, tutte relative al Regolamento EMIR.

- Prima Q&A (n. 2092): segnalazioni delle garanzie sui derivati compensati.

L'ESMA ha precisato che non esiste un campo dedicato per segnalare se il portafoglio di derivati compensati è garantito secondo il modello Collateralise-to-Market (CTM) o Settle-to-Market (STM). Le controparti sono invitate a includere questa informazione nel nome del portafoglio di garanzie, usando il prefisso "STM" per il modello Settle-to-Market.

- Seconda Q&A (n. 2093): aggiornamento dei codici cliente non conformi a EMIR REFIT.

Per l'ESMA, durante il periodo di transizione, le controparti e le entità responsabili della rendicontazione devono aggiornare i codici cliente non conformi ai requisiti dell'EMIR REFIT. L'aggiornamento deve avvenire entro 180 giorni dalla fine del periodo di transizione, e l'identificativo aggiornato deve seguire la procedura specificata dell'art. 8 dell'ITS sulla segnalazione.

- Terza Q&A (n. 2094): modalità di segnalazione di una controparte ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4.

Per l'ESMA, una controparte che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del Regolamento EMIR, deve essere segnalata con "Altro" nel campo "Natura della controparte 2" degli RTS sulla segnalazione ai sensi dell'EMIR REFIT.

- Quarta Q&A (n. 2095): trasferimento dati tra repertori di dati sulle negoziazioni.

Secondo l'ESMA, in caso di trasferimento di dati richiesto da un partecipante, i repertori di dati sulle negoziazioni (TR) dovrebbero trasferire solo l'ultimo stato dei derivati in essere. Le informazioni complete sui programmi previsionali devono essere comunicate al nuovo TR per un'accurata rappresentazione.

- Quinta Q&A (n. 2096): accesso della BCE alla Banca dati GLEIF.

Per l'ESMA, i membri del SEBC e altre autorità di vigilanza hanno diritto di accedere ai dati sulle operazioni in derivati che coinvolgono le controllate delle entità sottoposte alla loro vigilanza. Per determinare le controllate, i TR dovrebbero utilizzare i dati sulle relazioni presenti nel database GLEIF.

- Q&A già pubblicate e aggiornate in data 26 gennaio 2024: chi deve segnalare i contratti ETD.

L'ESMA ha evidenziato che le CCP, i membri compensatori, le imprese di investimento MiFID coinvolte nel contratto derivato e altre parti che si assumono il rischio derivante dall'operazione in derivati devono segnalare qualsiasi operazione con le proprie controparti.

Per consultare il documento "Q&A n. 2092", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2093", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2094", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2095", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A n. 2096", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Q&A pubblicate e aggiornate in data 26 gennaio 2024", cliccare [qui](#).

## 4.6. **EIOPA: il primo quadro di rischio per gli enti pensionistici aziendali e professionali**

Assicurazio  
ne

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendale e professionali (EIOPA) ha introdotto una novità importante per il settore delle pensioni: il primo quadro di rischio dedicato agli enti pensionistici aziendali e professionali (IORP Risk Dashboard) per il terzo trimestre del 2023. Tale strumento, è stato sviluppato in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti e mira a offrire una panoramica completa dei rischi e delle vulnerabilità che caratterizzano il settore degli IOPR in Europa.

L'analisi, che prende in considerazione sia i regimi di contribuzione definita (DC) che quelli di prestazione definita (DB), mette in luce le principali sfide a cui sono esposti gli enti pensionistici, tra cui i rischi di mercato e di credito, i rischi di liquidità, nonché le minacce emergenti come i rischi legati agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) e quelli informatici. Il rapporto dell'EIOPA rivela che i rischi di mercato e di rendimento degli attivi rappresentano la maggiore preoccupazione per il settore, aggravati dalla persistente volatilità

dei mercati obbligazionari. Nonostante ciò, i rischi macroeconomici sono considerati a un livello medio, grazie a segnali positivi derivanti dalla riduzione dell'inflazione prevista, sebbene le prospettive di crescita del PIL rimangono deboli rispetto agli standard storici.

Un'altra area di attenzione riguarda i rischi di liquidità, che hanno mostrato una tendenza all'aumento nel trimestre in esame, soprattutto a causa dell'andamento delle posizioni in derivati degli EPAP, il cui valore patrimoniale netto è sceso ulteriormente in negativo con l'aumento dei tassi di interesse. L'EIOPA sottolinea inoltre che tutte le altre categorie di rischi sono attualmente valutate a un livello medio, ma precede aumenti nei prossimi 12 mesi, in particolare per quanto riguarda i rischi di credito e quelli legati alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica.

L'EIOPA prevede di aggiornare il quadro su base trimestrale.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.7. **ESMA: il Regolamento Market Abuse di applica anche ai social media**

*Tutti gli operatori*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha rilasciato oggi delle importanti avvertenze per l'opinione pubblica sui pericoli legati alla manipolazione del mercato attraverso le raccomandazioni di investimento diffuse sui social media. L'obiettivo è sensibilizzare i consumatori e chiunque operi nel settore finanziario sui requisiti imposti dal Regolamento sugli abusi di mercato (Market abuse Regulation, MAR), che si applicano anche alle piattaforme digitali.

L'ESMA sottolinea l'importanza della trasparenza e dell'accuratezza quando si condividono consigli o idee di investimento online. Influencer finanziari, analisti, e semplici appassionati devono attenersi scrupolosamente alle norme del MAR, allo scopo di evitare la diffusione involontaria di informazioni fuorvianti che potrebbero influenzare le decisioni di investimento altrui.

Secondo il Regolamento (UE) 596/2014 (MAR), qualsiasi tipo di comunicazione pubblica che fornisce direttamente o indirettamente consigli sull'acquisto o la vendita di strumento finanziari rientra nella categoria delle raccomandazioni di investimento. Questo include post sui social media, video, blog e qualsiasi altra forma di divulgazione pubblica, indipendentemente dal linguaggio utilizzato.

Per conformarsi al MAR, chi diffonde raccomandazioni di investimento deve:

- identificare chiaramente chi produce e divulga la raccomandazione, specificando nome, qualifica, e data e ora della pubblicazione;
- presentare in modo obiettivo le raccomandazioni, distinguendo fatti da opinioni;
- assicurare l'affidabilità delle fonti di informazioni utilizzate e, in caso di dubbi, evidenziarlo esplicitamente;
- dichiarare apertamente eventuali conflitti di interesse per garantire che gli investitori siano pienamente informati.

Inoltre, professionisti ed esperti nel campo sono tenuti a fornire dettagli aggiuntivi, come una sintesi della metodologia di valutazione, una descrizione dei rischi associati, la frequenza degli aggiornamenti delle raccomandazioni, eventuali modifiche apportate dopo la comunicazione all'emittente e la detenzione di posizioni significative sugli strumenti finanziari discussi. Il mancato rispetto di questi requisiti può portare a sanzioni amministrative o penali da parte

delle autorità nazionali competente, che variano in base allo Stato membro.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.8. **Garante Privacy: indicazioni sui controlli a distanza dei lavoratori**

*Tutti gli operatori*

Il Garante della Privacy ha adottato, con Provvedimento n. 642 del 21 dicembre 2023, un documento di indirizzo denominato "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" che fornisce indicazioni sui controlli a distanza dei lavoratori, con focus specifico sulla gestione della posta elettronica.

Il documento mira a perseguire tre obiettivi fondamentali: promuovere la consapevolezza rispetto alle scelte organizzative inerenti il trattamento dei dati personali, prevenire trattamenti dati che possano violare le norme sulla protezione dei dati personali e le leggi che salvaguardano la libertà e la dignità dei lavoratori, e infine favorire la comprensione delle normative e delle garanzie che devono essere osservate nel contesto lavorativo.

Il Provvedimento affronta le seguenti tematiche:

- la normativa specifica sui controlli a distanza dei lavoratori;
- le potenziali responsabilità per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, in caso di trattamento illecito dei dati, violazione dei principi di limitazione della conservazione dei dati, nonché violazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di responsabilizzazione.

Inoltre, il Garante evidenzia l'importanza di adottare iniziative appropriate per assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e le disposizioni specifiche sui controlli a distanza.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.9. **GAFI - FATF: rapporto annuale 2022/2023**

*Tutti gli operatori*

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI - FATF) ha pubblicato il suo Rapporto annuale per il periodo 2022-2023, evidenziando i notevoli progressi compiuti nell'adempimento del suo mandato e delineando le priorità strategiche per contrastare efficacemente la criminalità finanziaria. Questo impegno mira a prevenire l'abuso del sistema finanziario internazionale da parte di attività corruttive e terroristiche, contribuendo così a uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo.

Tra i risultati significativi ottenuti, il rapporto sottolinea l'importanza del recupero dei beni, con la messa a disposizione degli Stati di uno strumento rafforzato per individuare e confiscare i beni criminali, grazie anche alla collaborazione con INTERPOL. Un'altra area di intervento è stata quella delle attività virtuali, con la predisposizione di una tabella di marcia finalizzata a colmare le lacune nella regolamentazione globale di queste attività e dei loro fornitori di servizi. Un punto fondamentale riguarda il miglioramento della trasparenza e della titolarità effettiva, con la pubblicazione di una guida aggiornata per aiutare i Paesi a implementare i requisiti recentemente rivisti su questa materia. Il GAFI ha inoltre adottato uno standard rafforzato sulla



titolarità effettiva dei trust e di altri istituti giuridici, consolidando così le basi per una maggiore trasparenza finanziaria. Il rapporto mette in luce anche lo sviluppi di nuovi rapporti sul contrasto al finanziamento del ransomware, sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo nel mercato dell'arte e dell'antichità, e sui proventi illeciti generati dalle catene di approvvigionamento del Fentanyl e degli oppioidi sintetici correlati. Importante è l'attività di valutazione reciproca fra Stati, con la pubblicazione di rapporti per Germania, Indonesia, Paesi Bassi e Qatar, che evidenziano il coordinamento internazionale nella valutazione delle misure di contrasto alla criminalità finanziaria. Il GAFI ha inoltre continuato a lavorare per limitare le conseguenze indesiderate delle sue politiche, concentrandosi in particolare sulle organizzazioni no-profit, per prevenire l'applicazione di misure sproporzionate. Infine, il rapporto annuale evidenzia il rafforzamento dei partenariati con gli Organismi regionali analoghi al GAFI.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.10. EFRAG: le prime Q&A ESRS**

*Tutti gli operatori*

L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha compiuto un passo significativo verso il supporto delle parti interessate nell'applicazione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) attraverso la pubblicazione di una serie di spiegazioni tecniche. Questo traguardo arriva dopo il lancio, nel quadro trimestre del 2023, di una piattaforma di domande e risposte dedicate agli ESRS, con l'obiettivo di facilitare l'implementazione di questi importanti standard di sostenibilità. Le risposte fornite da EFRAG sono categorizzate in due tipologie principali: la Guida all'implementazione, soggetta a pubblica consultazione prima della finalizzazione, e le Spiegazioni tecniche, che forniscono chiaramente direttive sui punti degli ESRS che già contengono le risposte alle domande poste, senza necessità di ulteriore consultazione pubblica. Alla data del 31 gennaio 2024, EFRAG aveva ricevuto 258 domande, di cui 127 hanno portato alla pubblicazione di una spiegazione (106 casi) o di una guida all'implementazione (21 casi). Le domande ricevute spaziano su vari argomenti, con il 38% relativo agli standard trasversali, il 22% agli standard ambientali, il 20% a questioni di sostenibilità sociale, e il resto diviso tra governance, XBRL e altre questioni.

Più del 40% delle domande proviene da redattori o associazioni di settore, seguite da utenti di informazioni sulla sostenibilità (15,4%) e fornitori di garanzie (quasi l'8%), dimostrando un ampio interesse e coinvolgimento da diverse parti dello spettro aziendale e finanziario, prevalentemente dagli Stati membri dell'UE. EFRAG ha annunciato l'intenzione di pubblicare trimestralmente tutte le spiegazioni tecniche emesse, categorizzate per tipologia, per rendere più agevole l'accesso e la comprensione di questi importanti strumenti.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.11. ESMA aggiorna le priorità di vigilanza sulle relazioni di best execution e RTS28**

*SIM, Banca*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha emesso una dichiarazione pubblica che mira a chiarire gli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento riguardo la c.d. "best execution", secondo l'RTS28, in linea dell'integrale applicazione delle nuove normative previste dalla MiFID II. La dichiarazione è volta a guidare

le autorità nazionali competenti (ANC) affinché adottino un approccio coordinato nei confronti dell'obbligo di pubblicazione delle relazioni sulla migliore esecuzione, conformemente all'articolo 27, paragrafo 6, della MiFID II. Il 29 giugno 2023, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno approvato una revisione della MiFID II/MiFIR 4, che prevede l'abolizione dell'obbligo per le imprese di investimento di pubblicare le relazioni RTS28, che offrivano informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta. Questa decisione è stata presa in seguito al riconoscimento che tali relazioni non permettono più agli investitori di effettuare confronti significativi sulla base delle informazioni fornite. Nonostante la soppressione dell'obbligo RTS28, esiste la possibilità che le imprese di investimento debbano comunque pubblicare queste relazioni nel 2024 e fino al recepimento della Direttiva modificata negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, previsto entro 18 mesi dall'entrata in vigore della nuova direttiva. In questo contesto transitorio, ESMA raccomanda alle ANC di non dare priorità alle azioni di vigilanza relative all'obbligo di pubblicazione delle relazioni periodiche RTS28. Tuttavia, ESMA ribadisce l'importanza del mantenimento dei requisiti di esecuzione alle condizioni migliori, come previsto dalla MiFID II attuale e futura, enfatizzando che le imprese di investimento devono continuare a rispettare tali requisiti e che le ANC devono assicurarne la conformità. In aggiunta, l'ESMA ha ricevuto il mandato di sviluppare una nuova bozza di RTS sulle politiche di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento, sottolineando ulteriormente l'importanza di garantire la migliore esecuzione per gli investitori nel quadro della direttiva MiFID II modificata.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#)

## 4.12. Commissioni del Parlamento UE: la conferma alla lotta contro il greenwashing

*Tutti gli operatori*

Il 14 febbraio 2024, le Commissioni per il Mercato Interno e per l'Ambiente del Parlamento Europeo hanno fatto un passo decisivo nella lotta al greenwashing, adottando una posizione sulle regole per la convalida delle dichiarazioni di marketing ambientale. Questa modifica fa seguito alla proposta di una nuova Direttiva, nota come Green Claims Directive, che mira a rafforzare il divieto di greenwashing precedentemente approvato dall'Unione Europea. Le nuove regole delineano criteri rigorosi che le aziende dovranno seguire per giustificare le loro affermazioni ambientali, con l'obiettivo di creare un ambiente più trasparente e onesto per i consumatori. In particolare, ogni dichiarazione di marketing ambientale dovrà essere preventivamente approvata da verificatori accreditati, con una procedura valutativa che non dovrà superare i 30 giorni. Le aziende che non rispettano queste regole affronteranno sanzioni severe, inclusa la possibilità di essere escluse da appalti pubblici e multe che potranno raggiungere fino al 4% del fatturato annuo. Inoltre, la Commissione Europea si occuperà di stilare un elenco di prodotti e comunicazioni che potrebbero beneficiare di processi di verifica semplificati, senza tuttavia compromettere la lotta contro il greenwashing. Un'altra novità importante riguarda il trattamento delle microimprese, che saranno esentate dai nuovi obblighi, e delle PMI, alle quali sarà concesso un anno in più per adeguarsi alla nuova normativa. Inoltre, è stato chiarito che le dichiarazioni basate esclusivamente su schemi di compensazione delle emissioni di carbonio non saranno più accettabili, a meno che le aziende non abbiano già ridotto al minimo le loro emissioni. Le regole si applicheranno anche alle dichiarazioni comparative, obbligando le aziende a dimostrare che hanno utilizzato metodi consistenti per confrontare i prodotti. Ciò significa che eventuali comunicazioni riguardanti miglioramenti dei prodotti dovranno basarsi su dati non più vecchi di cinque anni.

Tale progetto di relazione verrà sottoposto a votazione in una delle prossime sessioni plenarie e costituirà la posizione del Parlamento in prima lettura.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.13. Dipartimento del Tesoro MEF: consultazione sul Decreto di recepimento sulla CSRD**

*Tutti gli operatori*

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica sul Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che mira a intensificare la trasparenza e la divulgazione delle informazioni relative agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) delle attività aziendali. L'obiettivo è fornire agli investitori e alle parti interessate dati più dettagliati, chiari, standardizzati ed esaustivi sulla sostenibilità, migliorando così la qualità informativa nel mercato finanziario. Le novità principali includono l'estensione degli obblighi di reporting di sostenibilità a tutte le grandi imprese e gruppi, con alcune eccezioni per le microimprese, e l'introduzione di un nuovo formato di rendicontazione basato sugli standard europei (ESRS) definiti dall'EFRAG. Inoltre, verrà richiesta una verifica esterna (assurance) per confermare la conformità della rendicontazione agli standard ESRS. Il termine ultimo per il recepimento della CSRD negli ordinamenti nazionali è fissato al 6 luglio 2024, con la consultazione che si concluderà il 18 marzo 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.14. Garante Privacy - ABI: condivisi i risultati sul ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati Personali nel settore bancario**

*Banca, Filiale di Banca estera*

Con Comunicato stampa del 20 febbraio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha condiviso i risultati di uno studio condotto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sul Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) nel settore bancario. La ricerca, che rappresenta il frutto iniziale di un'iniziativa congiunta tra il Garante e l'ABI per creare una "Rete dei Responsabili della protezione dati nel settore bancario", mira a facilitare lo scambio di informazioni e il confronto tra l'Autorità e i RPD che gestiscono dati in un contesto di notevole complessità. Attraverso un questionario compilato da banche e gruppi bancari, sono state esaminate le pratiche di designazione degli RPD, i requisiti per l'assunzione del ruolo, le risorse disponibili e la loro posizione all'interno delle organizzazioni. Dai risultati emerge che gli RPD, solitamente con background in ambito giuridico, economico e tecnico e con un'esperienza media tra i 3 e gli 8 anni, concentrano la loro attenzione sui rischi legati all'intelligenza artificiale e sottolineano l'importanza di una cooperazione continua tra le autorità di regolamentazione nazionali ed europee nel settore finanziario.

Per consultare la Comunicazione, cliccare [qui](#).

#### **4.15. ITS EBA sul rischio operativo: proposte per aggiornare i requisiti**

## delle segnalazioni di vigilanza

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha lanciato una consultazione pubblica su due progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) per aggiornare i requisiti di segnalazione di vigilanza e le informazioni del terzo pilastro riguardanti il rischio operativo, conformemente agli articoli 430 e 343 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). I progetti di ITS modificano i regolamenti di esecuzione esistenti per armonizzare le segnalazioni di vigilanza e le comunicazioni pubbliche sul rischio operativo, implementando i nuovi requisiti del CRR3 legati al quadro rivisto per il calcolo dei requisiti di capitale per il rischio operativo. Le consultazioni fanno parte della prima fase dell'attuazione del pacchetto bancario dell'UE e si collegano ad altre consultazioni riguardanti vari aspetti del rischio bancario, incluse quelle pubblicate a dicembre 2023. Gli ITS proposti mirano a consolidare in un unico documento sia i requisiti di segnalazione che quelli informativi per il rischio operativo, oltre ad apportare modifiche più ampie al terzo pilastro del CRR3, per fornire chiarezza e certezza alle banche nel più breve tempo possibile.

Le consultazioni sono aperte fino al 30 aprile 2024. L'EBA inoltre comunica che il 20 marzo 2024 è prevista un'audizione pubblica online al fine di discutere i dettagli delle bozze degli ITS. Dopo il periodo di consultazione, le bozze di ITS saranno finalizzate e presentate alla Commissione europea entro la fine di giugno 2024.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

### 4.16. Dipartimento del tesoro (MEF): in consultazione i decreti di adeguamento su MiCAR e TFR

CASP

Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una pubblica consultazione sugli schemi di Decreto Legislativo per allineare la normativa nazionale ai Regolamenti europei "MiCAR" (sulle cripto-attività) e "TFR" (sui trasferimenti di fondi e cripto-attività). I decreti mirano ad integrare i Regolamenti MiCAR, applicabile dal 30 dicembre 2024 (con alcune parti dal 30 giugno 2024), e TFR, pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024, nelle prassi di vigilanza nazionali. Lo schema relativo al MiCAR prevede la designazione di Banca d'Italia e Consob come Autorità competenti, dettagliando i loro poteri di autorizzazione e vigilanza su vari aspetti delle cripto-attività, inclusi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica. Si propone inoltre una normativa specifica per l'autorizzazione all'emissione di questi token e per la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività, imponendo un patrimonio destinato per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica che svolgono tali attività. In aggiunta, viene introdotto un regime sanzionatorio che prevede sanzioni penali per violazioni particolarmente gravi, come l'offerta non autorizzata di ART o la prestazione di servizi per cripto-attività senza le dovute autorizzazioni. Per quanto riguarda il TFR, lo schema di decreto classifica i CASP (Crypto-Asset Service Providers) come intermediari finanziari, estendendo loro l'impianto normativo e sanzionatorio già previsto per gli intermediari bancari e finanziari in materia di antiriciclaggio, con la Banca d'Italia designata come autorità di supervisione antiriciclaggio per i CASP.

I commenti e le osservazioni sui decreti possono essere inviati fino al 22 marzo 2024, contribuendo così al processo di armonizzazione della normativa italiana con le nuove regolamentazioni europee sulle cripto-attività e sui trasferimenti di fondi.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

#### **4.17. Banca d'Italia e Orientamenti sul de-risking: inclusi anche gli intermediari vigilati non direttamente destinatari**

*Fiduciarie, I  
ntermediario  
106 Tub*

Il 26 febbraio 2024, la Banca d'Italia ha annunciato la revisione delle sue note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, che riguardavano l'attuazione degli Orientamenti EBA sul de-risking. A seguito di una pubblica consultazione, la Banca d'Italia ha deciso di ampliare le indicazioni degli Orientamenti EBA anche agli intermediari non direttamente coinvolti inizialmente, includendo tra questi gli intermediari ex art. 106 TUB, come le società fiduciarie, i soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane. Questa estensione mira a includere una gamma più ampia di entità finanziarie sotto l'ombrello delle indicazioni sull'attuazione delle misure di de-risking, evidenziando l'importanza di un approccio inclusivo e attento nei confronti della gestione dei rischi associati alle attività finanziarie.

Per consultare la Nota n. 34 del 3 ottobre 2023 della Banca d'Italia, cliccare [qui](#).

Per consultare la Nota n. 35 del 3 ottobre 2023 della Banca d'Italia, cliccare [qui](#).

#### **4.18. Garante Privacy: avviata la consultazione sulla conservazione dei dati della posta elettronica**

*Tutti gli  
operatori*

Il Garante per la Privacy ha avviato una consultazione pubblica al fine di valutare l'adeguatezza del periodo di conservazione dei dati associati agli account di posta elettronica dei lavoratori. Questo segue il rinvio dell'applicazione delle Linee Guida del Garante, pubblicate il 22 febbraio 2024, che stabilivano un termine di conservazione standard di 7 giorni, prorogabili di 48 ore in casi eccezionali. La decisione di avviare la consultazione è stata presa dopo che sono state ricevute numerose richieste di chiarimento. Il processo di consultazione, che dura 30 giorni a partire dal 27 febbraio 2024, è aperto a datori di lavoro sia pubblici che privati, esperti in protezione dei dati e altri interessati. Il documento allegato fornisce i dettagli su come partecipare alla consultazione.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

#### **4.19. GAFI: consultazione sui bonifici bancari e trasparenza dei pagamenti**

*Banca*

Il FAFT GAFI ha lanciato una consultazione pubblica riguardo la Raccomandazione 16, la quale riguarda la trasparenza dei pagamenti effettuati attraverso bonifici bancari per prevenire il riciclaggio di denaro. Il GAFI sta considerando aggiornamenti a tale Raccomandazione, alla sua Nota Interpretativa (INR. 16), e al relativo Glossario, al fine di assicurare che gli standard rimangano tecnologicamente neutrali e coerenti con il principio che attività simili comportino lo stesso rischio e siano soggette alle stesse regole. Gli aggiornamenti proposti intendono facilitare pagamenti transfrontalieri che siano veloci, economici, trasparente e inclusivi, senza compromettere la sicurezza. Questo allinea agli obiettivi del G20. Il GAFI invita i commenti di tutte le parti interessate, in particolare del settore dei pagamenti, sulle revisioni proposte e sui termini specifici del Glossario. I punti chiave includono l'introduzione di maggiori requisiti di trasparenza, la possibile eliminazione di certe esenzioni per le transazioni in contanti, l'incremento della qualità delle informazioni sull'ordinante e sul beneficiario nei pagamenti, e

l'obbligo per le istituzioni finanziarie di verificare tali informazioni. La consultazione pubblica, che si concluderà il 3 maggio 2024, è soltanto la prima fase di un processo consultivo più esteso, che prevede ulteriori discussioni basate sul feedback ricevuto.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **4.20. Agenzia delle Entrate: le Linee Guida sull'Investment management exemption**

*SGR,  
SICAF,  
SICAV*

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 68665/2024, ha definito le Linee Guida per l'applicazione della c.d. "Investment management exemption" alla remunerazione derivante dall'attività di gestione degli investimenti svolta in Italia. Tale disposizioni riguarda sia i soggetti residenti che le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che operano all'interno di accordi con entità dello stesso gruppo, fornendo servizi in nome o per conto di veicoli d'investimento o delle loro controllate. La legge di bilancio 2023 ha introdotto una presunzione legale che, a determinate condizioni, esclude la configurazione di una stabile organizzazione in Italia per veicoli d'investimento non residenti che operano attraverso soggetti che gestiscono investimenti in loro nome o per loro conto. Una di queste condizioni è che la remunerazione per l'attività svolta debba essere adeguatamente documentata secondo specifiche normative. Il provvedimento stabilisce criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento, seguendo i principi di libera concorrenza e le Linee Guida OCSE, e distingue tra servizi di gestione degli investimenti e servizi connessi o strumentali a tale gestione. Per la valutazione della remunerazione legata alla gestione degli investimenti, si privilegia il metodo del confronto di prezzo o, in alternativa, il metodo transazionale della ripartizione degli utili. Inoltre, il documento chiarisce l'ambito di applicazione della normativa, specificando cosa si intende per servizi di gestione degli investimenti e per servizi connessi e strumentali.

Per consultare il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, cliccare [qui](#).

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.